



## Da TARI a TARIP

Inquadramento e problematiche applicative

**Avv. Monica Bettiol**  
**Legale Consiglio di Bacino PRIULA (TV)**

# I principi europei sul finanziamento del servizio rifiuti

## (1/5)

---

Il principio fondamentale è il principio «**chi inquina paga**» (art. 174 del Trattato, art. 15 direttiva 2006/12/CE e oggi art. 14 Direttiva 2008/98/CE): il costo del servizio rifiuti deve essere ripartito tra i cittadini in maniera tale per cui chi maggiormente contribuisce alla produzione dei rifiuti è chiamato a maggiormente contribuire in termini economici al costo del loro smaltimento/gestione.

Nell'attuale pacchetto europeo per l'economia circolare a questo principio si affianca quello della **tariffa puntuale o «pay as you throw»**, così declinato: *«regimi di tariffe puntuali che gravano sui produttori di rifiuti sulla base della quantità effettiva di rifiuti prodotti e forniscono incentivi alla separazione alla fonte dei rifiuti riciclabili e alla riduzione dei rifiuti indifferenziati»* (n. 2 dell'Allegato IV bis direttiva UE/851/018, recante «Strumenti economici e altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti»).

# I principi europei sul finanziamento del servizio rifiuti

## (2/5)

---

Il principio «**chi inquina paga**» disciplina la responsabilità finanziaria del produttore di rifiuti sancendo la regola per cui chi produce rifiuti deve farsi carico dei costi necessari alla loro gestione.



la produzione di rifiuti (= un fatto non un contratto) genera l'obbligo di contribuire al pagamento dei costi necessari a rimuovere l'inquinamento prodotto.




La direttiva UE/851/2018 ha modificato l'art. 14 della direttiva rifiuti 2008/98/CE inserendo la precisazione espressa che il principio vale non solo per i costi di gestione dei rifiuti in senso stretto ma anche per «i costi della necessaria infrastruttura e del suo funzionamento» (art. 1, n. 15).

# La normativa europea sul finanziamento del servizio rifiuti


## (3/5)

---

La Tassa sui rifiuti determinata con le presunzioni del DPR 158/1999 è conforme al principio «chi inquina paga»?

SI  Corte di Giustizia, sentenza 16 luglio 2009, causa C-258 Futura Immobiliare: *«come ha rilevato l'avvocato generale (..) è spesso difficile, persino oneroso, determinare il volume esatto dei rifiuti urbani conferito da ciascun detentore. In tali circostanza, ricorrere a criteri basati, da un lato, sulla capacità produttiva dei detentori, calcolata in funzione della superficie dei beni immobili che occupano nonché della loro destinazione e/o, dall'altro, sulla natura dei rifiuti prodotti, può consentire di calcolare i costi dello smaltimento di tali rifiuti e ripartirli tra i vari detentori, in quanto questi due criteri sono in grado di influenzare direttamente l'importo di detti costi».*

Non è però conforme al sistema pay-as-you-throw: l'astrattezza delle presunzioni non consente di differenziare l'importo del finanziamento di ciascuno in ragione



# I principi europei sul finanziamento del servizio rifiuti

## (4/5)

---

Il principio **pay as you throw** (cd. P.A.Y.T.) incentiva, grazie ad una leva economica più efficace, tutti i produttori di rifiuti - famiglie e imprese - a contenere l'inquinamento derivante dal proprio comportamento (*“più inquinati più paghi”*): l'ammontare della tariffa viene dunque legato alla quantità (e qualità) di rifiuti da ciascuno prodotti, dunque al comportamento concreto di ciascun produttore.



non solo riduzione dei rifiuti, ma anche contenimento dei rifiuti indifferenziati e maggiore raccolta differenziata.

I sistemi P.A.Y.T. costituiscono un'evoluzione del principio «chi inquina paga» perché superano l'irrilevanza del comportamento concreto proprio dei sistemi

# I principi europei sul finanziamento del servizio rifiuti

(5/5)

---

**Assoluta indifferenza per il diritto europeo della natura giuridica di tale prelievo:**

**Corte di Giustizia, sentenza 16 luglio 2009, causa C-258 Futura Immobiliare, paragrafo 48:** *“Allo stato attuale non vi è alcuna normativa (..) che imponga agli Stati membri un metodo preciso di finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, di modo che tale finanziamento può, a scelta dello Stato membro interessato, essere indifferentemente assicurato mediante una tassa, un canone o qualsiasi altra modalità”.*

**[Principio confermato e ribadito dalla Corte di Giustizia sia nel 2014 (sentenza 18 dicembre 2014, causa C-551/13 Setar) che nel 2017 (sentenza 30 marzo 2017, causa C-335/16 Vladika).]**



# La scelta del legislatore italiano nel tempo

(1/3)

---

- ❖ **regio decreto 14 marzo 1931, n. 1175:** «*I comuni possono imporre la tassa per la raccolta e il trasporto delle immondizie ed in genere degli ordinari rifiuti dei fabbricati a qualsiasi uso adibiti [rifiuti urbani interni]*» (art. 10, n. 6);
- ❖ **regio decreto 3 marzo 1934, n. 383:** «*I comuni possono, nei limiti ed in conformità delle legge, (...) n. 5 riscuotere corrispettivi per il servizio di ritiro e trasporto delle immondizie*».
- ❖ **legge 20 marzo 1941 n. 366:** «*i comuni possono imporre la tassa per la raccolta ed il trasporto delle immondizie ed in genere degli ordinari rifiuti dei fabbricati a qualunque uso adibiti*» (art. 26);
- ❖ **decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507:** «*Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, svolto in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi, i comuni debbono istituire una tassa annuale, da disciplinare con apposito regolamento ed applicare in base a tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui alle norme seguenti*» (art. 58) → **Ta.R.S.U.**;

# La scelta del legislatore italiano nel tempo

(2/3)

- ❖ **decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22:** *«I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai Comuni mediante l'istituzione di una tariffa»* (art. 49, co. 2) → TIA1



la scelta lessicale del legislatore («tariffa») non si è rivelata felicissima, in quanto trattasi di un termine neutro in ordine alla natura, tributaria o non, dell'entrata: infatti è termine usato sia per prezzi privati sottratti alle normali logiche di mercato (es. tariffe ferroviarie, postali, tariffe professionali ecc.) sia per i tributi (es. tariffe dazi doganali, tariffe delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie ecc.)

- ❖ **decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152:** *«Chiunque posseda o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa. La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.»* (art. 238, co. 1) → TIA2 espressamente qualificata di natura non tributaria dal legislatore (art. 14, co. 33, DL 78/2010)



# La scelta del legislatore italiano nel tempo

(3/3)

---

❖ **decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011:**


a) «A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.» (art. 14, co. 1) → **Ta.R.E.S.**

b) «I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo.» (art. 14, co. 29) → **tariffa corrispettiva in regime Ta.R.E.S.**

❖ **Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (cd. Legge Stabilità 2014), art. 1, commi 641-691:**

a) «La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.» (co. 642) → tassa sui rifiuti

b) «I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI.» (co. 668) → **tariffa corrispettiva in regime Ta.Ri.**



# La normativa italiana vigente

## (/7)


---

### La disciplina nazionale sul finanziamento del servizio rifiuti si articola in due livelli

**A** **statale**: disciplina legislativa (art. 1, commi 640-691, legge 147/2013) e regolamentare (DPR 158/99 e DM 20 aprile 2017);

**B** **locale**: regolamenti comunali o d'ambito (art. 52 D.lgs. 446/1997).

Nel rispetto della riserva di legge statale in materia di «prestazioni patrimoniali imposte» (art. 23 Cost.), spetta dunque ai comuni – singoli e/o associati nell'Ente di governo - disciplinare il prelievo sui rifiuti sul proprio territorio stabilendo innanzitutto la sua **natura giuridica**, scegliendo tra i tre tipi comunali astrattamente possibili:

1. entrate tributarie;
  2. entrate patrimoniali di diritto pubblico;
  3. entrate patrimoniali di diritto privato.
- 

# La normativa italiana vigente

(5/7)

La normativa statale prevede due tipologie di prelievo (tributaria e non tributaria) ma tre modalità di tariffazione

**1** La **tassa sui rifiuti (Ta.Ri)**:  
art. 1, comma 640 e ss. (tranne commi 667 e 668), legge 147/2013

Tari  
presuntiva

Tari/  
tributo puntuale

**2** la **tariffa avente natura corrispettiva (Ta.Ri.C)**:

art. 1, comma 640 e ss. (tranne commi 651 e 652), legge 147/2013.

Per entrambi i tipi è prevista una regolamentazione governativa, avente però oggetti differenti: il metodo tariffario per la tassa (DPR 158/1999) e la definizione dei sistemi di misurazione puntuale idonei per la tariffa corrispettiva (DM 20 aprile 2017).

# La normativa italiana vigente


(7/7)

---

## Tributo

- Regime entrate tributarie
- Giurisdizione tributaria
- Fuori campo IVA (però l'Iva si applica sul corrispettivo che il comune paga al gestore.. quindi il tributo ha dentro l'Iva già versata al gestore)
- Metodo: obbligatorio attenersi al metodo (transitorio ovvero a regime) DPR 158/99

## Corrispettivo

- Regime entrate patrimoniali
  - Giurisdizione ordinaria
  - In campo IVA
  - Metodo: facoltativo l'utilizzo dei criteri DPR 158/99, mentre è obbligatorio rispettare criteri contenuti nei commi 667 e 668, art. 1, Legge 147/2013
- 
- 

## Due precisazioni importanti

---

1

Dove trova la propria fonte normativa il tributo puntuale?

E' una denominazione che si è affermata nella prassi, non la troviamo scritta nella legge 147/2013..ma il riconoscimento normativo c'è in virtù del rinvio operato dal comma 651 ai **criteri a regime** del DPR 158/1999:



del DPR 158/1999 sono stati applicati quasi esclusivamente i criteri presuntivi, che però dovevano essere transitori: a regime infatti il metodo normalizzato prevede, per la parte variabile, la misurazione in kg della quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati conferiti (utenze domestiche: art. 5, co. 2, primo periodo) e la misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti (utenze non domestiche: art. 6, co. 2, primo periodo).

Non appare invece condivisibile la tesi che ne rinviene la fonte nel comma 668, perché lì la tariffa corrispettiva viene prevista in alternativa alla TA.RI (non alla Tari presuntiva).

## Due precisazioni importanti

---

**2** La normativa italiana sul finanziamento del servizio rifiuti ha carattere unitario: le regole contenute nell'art. 1, co. 640 e ss. della legge n. 147/2013 (es. presupposto, durata obbligazione, riduzioni ed esenzioni, costi da coprire ecc.) hanno natura di **norme generali**



si applicano sia al tributo che alla tariffa corrispettiva in quanto prescindono dalla natura giuridica della tipologia di prelievo.


Hanno invece portata di **norme speciali** (= si applicano solo al tributo o solo alla tariffa) le norme sul metodo tariffario: i commi 651,652 valgono solo per il tributo, mentre i commi 667 e 668 valgono solo per tariffa.

## Il presupposto ed il perimetro della Ta.Ri e Ta.Ri.C.

---

**PRESUPPOSTO:** «*il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.» (art. 1, co. 641)*

**PERIMETRO:** «*In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (=smaltimento in discarica), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente».* (art. 1, co. 654)



## Quando è possibile istituire la tariffa corrispettiva?

---

*«I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva é applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.» (art. 1, co. 668, legge 147/2013)*

**Presupposto materiale:** realizzazione sistemi di misurazione puntuale quantità rifiuti conferiti

**Presupposto giuridico:** espressa opzione per la tariffa corrispettiva nel regolamento comunale.




## Il metodo tariffario della TARI e della tariffa

---

**TARI:** *“il comune nella commisurazione della tariffa **tiene conto** dei criteri determinati dal regolamento di cui al DPR 158/99” (co. 651) oppure “può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. (co. 652).*

**TARIC:** *“Il comune nella commisurazione della tariffa **può tenere conto** dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del DPR 158/1999.” (co. 668), mentre **deve:***


- a) rispettare principio chi inquina paga,*
  - b) misurare servizio e commisurare la tariffa al servizio,*
  - c) garantire copertura costi (co. 667)*
- 

# Il nuovo Decreto 20 Aprile 2017

---

## Oggetto e finalità (art.1)


### **Stabilisce i criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di:**

- a. sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti dalle utenze al servizio pubblico;
  - b. sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio in funzione del servizio reso.
- 

# Il nuovo Decreto 20 Aprile 2017

---

## Definizioni (art. 2)

- a) «**utente**»: persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;
  - b) «**utenza**»: unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;
  - c) «**utenza aggregata**»: punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza.
- 

# Il nuovo Decreto 20 Aprile 2017


---

## Identificazione delle utenze (art. 3)

*«L'identificazione delle utenze avviene mediante l'assegnazione di un codice personale ed univoco a ciascuna utenza.»*

**Misurazione puntuale** = misurazione del conferimento di ciascuna utenza (singola o aggregata)

L'identificazione dell'utenza conferente diventa condizione imprescindibile.




# Il nuovo Decreto 20 Aprile 2017

---

## Requisiti minimi dei sistemi di identificazione e misurazione puntuale della quantità di rifiuto (art. 5)

L'identificazione dell'utenza deve essere effettuata in modalità diretta e univoca, attraverso idonei dispositivi elettronici di controllo integrati nel contenitore o nel sacco con cui il rifiuto è conferito, ovvero mediante idonee attrezzature installate in appositi punti di conferimento quali ad esempio i contenitori con limitatore volumetrico.

Il riconoscimento avviene mediante il codice utenza ovvero attraverso altre modalità di univoca identificazione che permettano di risalire al codice utenza anche attraverso ad esempio il codice fiscale dell'utente titolare dell'utenza e dei suoi familiari conviventi.




# Il nuovo Decreto 20 Aprile 2017

---

## Requisiti minimi dei sistemi di identificazione e misurazione puntuale della quantità di rifiuto (art. 5)

### **I sistemi di misurazione puntuale devono consentire di**

- a) identificare l'utenza che conferisce mediante un codice univoco oppure mediante riconoscimento dell'utente;
  - b) registrare il numero dei conferimenti attraverso la rilevazione delle esposizioni dei contenitori o dei sacchi oppure del conferimento diretto nei contenitori con apertura controllata o degli accessi ai centri comunali di raccolta;
  - c) misurare la quantità di rifiuti conferiti, attraverso la pesatura diretta o indiretta.
- 

# Il nuovo Decreto 20 Aprile 2017

---

## La misurazione puntuale della quantità di rifiuti (art. 4)

### **Misurazione minima**

I sistemi di misurazione devono essere in grado di rilevare il peso (= pesatura diretta) o il volume (=pesatura indiretta) della quantità di RUR conferito da ciascuna utenza al servizio pubblico di gestione dei rifiuti (art. 4, co. 1).

### **Misurazioni e/o rilevazioni integrative**

Misurare in peso o volume (art. 4, co. 2) o anche con sistemi semplificati (art. 4, co. 4) le quantità di una o più delle altre frazioni o flussi di rifiuto oggetto di raccolta differenziata, ivi compresi i conferimenti effettuati dagli utenti presso i centri di raccolta comunali.

+

**Rilevazione della qualità del servizio (art. 9)**



# Il nuovo Decreto 20 Aprile 2017

---

## I criteri correttivi (art. 9, co. 1)

In fase di definizione della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, il comune può adottare **criteri di ripartizione dei costi** commisurati alla **qualità** del servizio reso alla singola utenza, nonché al numero dei servizi messi a disposizione della medesima, anche quando questa non li utilizzi.

! La misurazione puntuale della quantità di rifiuto conferito può essere accompagnata dalla rilevazione della qualità del servizio reso alla singola utenza:

**Misurazione puntuale** → quantità di rifiuto conferito

**Correttivi alla ripartizione dei costi** → qualità del servizio reso.



# Il nuovo Decreto 20 Aprile 2017

---

## I criteri correttivi (art. 9, co. 2)

Le frazioni avviate a riciclaggio devono dare luogo a **correttivi ai criteri di ripartizione dei costi**. In tali casi, l'utenza per la quale è stato svolto il servizio di ritiro è identificata ovvero è registrato il numero dei conferimenti ai centri comunali di raccolta, effettuato dalla singola utenza, di frazioni di rifiuto avviate a riciclaggio.

La qualità del servizio, relativamente alle frazioni (differenziate) avviate a riciclaggio, diventa un criterio per correggere la re-distribuzione dei costi:



a parità di rifiuto conferito, le utenze potrebbero avere una tariffa diversa in ragione della maggiore o minore qualità del servizio (es. maggior spazzamento o servizi integrativi)

# Il nuovo Decreto 20 Aprile 2017


---

## Come e dove si misura (art. 6)

**La misurazione della quantità di rifiuto conferito può avvenire mediante:**

- pesatura diretta, ossia con rilevazione del peso;
- pesatura indiretta, ossia mediante la rilevazione del volume dei rifiuti conferiti da ciascuna utenza.

**e può essere:**

- effettuata a bordo dell'automezzo che svolge la raccolta, attraverso l'identificazione del contenitore o del sacco;
  - effettuata da un dispositivo in dotazione all'operatore addetto alla raccolta attraverso l'identificazione del contenitore o del sacco;
  - integrata nel contenitore adibito alla raccolta;
  - effettuata presso un centro di raccolta.
- 

# Il nuovo Decreto 20 Aprile 2017

---

## Misurazione della quantità di rifiuto conferito (art. 6)

**Pesatura diretta**: sommatoria delle registrazioni del peso conferito da ciascuna utenza, da esprimersi in Kg (co. 2).

**Pesatura indiretta**: sommatoria del prodotto del volume del contenitore esposto o della capacità del sacco conferito o ritirato dall'utente oppure della dimensione dell'apertura di conferimento dei contenitori con limitatore volumetrico per il coefficiente di peso specifico (co. 3 e 4) determinato per ciascun periodo di riferimento e per ciascuna frazione di rifiuto (co. 5).

# Il nuovo Decreto 20 Aprile 2017

---

## Le regole per le utenze aggregate domestiche (art. 7)

**Utenza aggregata** = punto di conferimento riservato a due o più utenze singole per le quali non sia possibile il conferimento individuale

All'interno di un'utenza aggregata la ripartizione tra le singole utenze conferenti delle quantità (in peso o volume) del rifiuto complessivamente conferito può avvenire:

- 1) secondo il criterio pro capite, ossia in funzione del numero di componenti del nucleo familiare riferito all'utenza (co. 1), oppure
- 2) utilizzando i coefficienti indicati nella tabella 2, «Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche» DPR 158/99, ossia i Kb (co. 2).


# Il nuovo Decreto 20 Aprile 2017

---

## Le regole per le utenze aggregate non domestiche (art. 8)

La prima regola è che il RUR proveniente dalle utenze non domestiche presenti in utenze aggregate deve essere conferito in maniera separata rispetto a quello conferito dalle utenze domestiche (co. 1).

**La ripartizione tra le singole utenze non domestiche** conferenti delle quantità (in peso o volume) del rifiuto complessivamente conferito **può avvenire:**

- 1) utilizzando i coefficienti di produttività per ciascuna tipologia di utenza non domestica indicati nelle tabelle 4a e 4b, **DPR 158/1999**, oppure
  - 2) utilizzando coefficienti di distribuzione ottenuti mediante appositi studi effettuati a livello locale ovvero coefficienti ottenuti dalla rilevazione della distribuzione dei conferimenti e delle quantità tipici del territorio di riferimento (co. 2).
- 

# Il nuovo Decreto 20 Aprile 2017

---

## Fase transitoria (art. 10)

I comuni che, nelle more dell'emanazione dei termini per l'istituzione del decreto, hanno applicato una misurazione puntuale della parte variabile della tariffa, adeguano le proprie disposizioni regolamentari alle prescrizioni del presente decreto entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore (ossia, decorsi 15 giorni dal 22.05.2017, giorno della pubblicazione del DM in G.U.)




entrata in vigore DM tariffa: 6 giugno 2017  
termine per adeguamento regolamenti: 6 giugno 2019

---



# Un esempio di tariffa corrispettiva (1/4)

## Utenze domestiche: come si calcola



### **Quota fissa**

calcolata in base al numero di componenti del nucleo familiare




### **Quota variabile**

legata agli svuotamenti (litri) del secco non riciclabile



30% per il compostaggio domestico




## **Tariffa vegetale**



in caso di attivazione del servizio di raccolta domiciliare del vegetale: **quota fissa annuale** in base alla dimensione del contenitore  
**+ quota variabile** in base al numero di svuotamenti

# Un esempio di tariffa corrispettiva (2/4)

utenze non domestiche: come si calcola




## **Quota fissa**

calcolata in base alla superficie dell'utenza e al volume dei contenitori in dotazione

## **Quota variabile**

legata agli svuotamenti del secco non riciclabile (litri), al volume e agli svuotamenti dei contenitori per i riciclabili



## **servizi aggiuntivi su richiesta:**

accesso EcoCentro, raccolta vegetale, raccolta manuale cartone, ecc.





# Un esempio di tariffa corrispettiva

(3/4)

tariffe per particolari condizioni

## Per le utenze domestiche

- Tariffa specifica per il conferimento dei pannolini
- Tariffa specifica per il conferimento dei pannoloni



## Per gli eventi ecologici


- Tariffa Zero per gli eventi virtuosi



# Un esempio di tariffa corrispettiva (4/4)


## Costi di gestione e tariffa media

### Costi di gestione



€/ab (Importi IVA esclusa)

### Tariffa media



€/famiglia\*anno (Importi comprensivi di IVA e tributo provinciale)

#### FONTI

Costi: dati Contarina 2016 e rapporto rifiuti ISPRA 2016 (dati 2015), Tariffa: dati Contarina 2016 e GreenBook 2016 (dati 2015)



Grazie per l'attenzione

